

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0236/Pres.

Regolamento recante «Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale 23/2001, articolo 4, comma 21.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Regolamento le Aziende concessionarie delle Unità di gestione regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20.

Art. 3

(Domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del trasporto pubblico locale, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento. Qualora le somme a bilancio non venissero totalmente impiegate, previa comunicazione dell'Amministrazione regionale le Aziende presentano domanda entro il 31 dicembre successivo, con riferimento al rinnovo di autobus che abbiano maturato i 15 anni di età a quella data.

2. A corredo della domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) per ciascun autobus da sostituire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;

b) per ciascun autobus nuovo in sostituzione un preventivo di spesa ampiamente descrittivo delle caratteristiche di telaio e carrozzeria in dicante il tipo di motore e le sue emissioni in atmosfera nonché gli accessori, stabilmente installati sullo stesso sin dall'origine, che si intendono acquistare contestualmente al veicolo.

3. La domanda deve contenere l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento, ed in particolare di quelle riguardanti le modalità di recupero delle somme anticipate dalla Regione, in sede di erogazione alle Province della quota di corrispettivo del Contratto di servizio finalizzata all'ammortamento del parco autobus.

Art. 4

(Determinazione della spesa ammissibile e criteri di riparto)

1. L'assegnazione dei finanziamenti è commisurata al costo degli autobus nuovi che si intendono acquistare in sostituzione di autobus di proprietà impiegati nei servizi di linea nell'ambito dei Contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1997, che si intendono sostituire, in quanto immatricolati per la prima volta prima del 31 dicembre 1986.

2. La spesa ammissibile a finanziamento è pari all'intero costo di acquisto del veicolo ivi comprese le attrezzature accessorie, al netto dell'I.V.A., qualora si tratti di Z.E.V. (Zero Emission Vehicle). Nel caso di veicoli con motori a combustibile gassoso la spesa ammissibile è pari al 98% del costo. Nel caso di veicoli diesel euro 3 o superiore la spesa ammissibile è pari al 95% del costo.

3. L'assegnazione dei contributi è effettuata sulla base delle domande pervenute con riferimento alle spese ammesse.

4. Qualora le somme disponibili a bilancio sul competente capitolo di spesa non risultino sufficienti rispetto alle somme ammesse al contributo si procede a riparto mediante l'applicazione di un coefficiente riduttivo uguale per tutte le Aziende concessionarie.

Art. 5

(Modalità di concessione ed erogazione)

1. La concessione del contributo viene disposta a seguito della presentazione della conferma d'ordine da parte del costruttore. Il decreto di concessione determina il termine per l'immatricolazione del veicolo nuovo, che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi, prorogabili a seguito di motivata richiesta di altri sei mesi.

2. L'erogazione del contributo avviene a presentazione della fattura quietanzata del veicolo nuovo e della certificazione della Provincia titolare del Contratto di servizio che tale autobus ha sostituito, nel parco aziendale di cui al Contratto di servizio fra questa e l'Azienda, il previsto veicolo da sostituire, che non risulta pertanto più immatricolato per servizi di linea di t.p.l. nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per i quali invece è immatricolato il veicolo nuovo.

3. Con il decreto di concessione viene disposto inoltre il recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale ai medesimi fini, consistente nel recupero della quota coperta dal corrispettivo annuo di servizio di ogni Unità di gestione rispetto al costo di ciascuna di esse per la parte indifferenziata che attiene all'ammortamento dei mezzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001.

Art. 6

(Calcolo e modalità di recupero delle somme)

1. Ai sensi del Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998, ai fini dell'ammortamento, si è previsto di rinnovare ogni anno nell'arco contrattuale decennale 1/15 del parco autobus, con un costo medio per autobus di lire 360.000.000 (pari a euro 185.924,48) e che il corrispettivo di esercizio a carico del bilancio regionale è destinato alla copertura delle percentuali del costo di ogni Unità di Gestione come da tabella allegata sub A).

2. Per ogni veicolo il recupero delle somme da recuperare annualmente per ciascun autobus è determinato come da tabella allegata sub B) applicando per ciascuna

delle dieci annualità i rispettivi indici ISTAT di aggiornamento contrattuale.

3. Per il recupero delle somme che sono anticipate dalla Regione alle Aziende beneficiarie tramite le Province concedenti, con riferimento alle annualità di contratto di servizio riferite agli anni dal 2003 al 2010, le Aziende devono fornire contestualmente all'erogazione del finanziamento regionale, garanzie fidejussorie pari all'importo delle restanti otto annualità da recuperare maggiorate del 30% e provvedere al periodico pagamento annuo, per ciascun autobus sostituito, della somma determinata ai sensi del comma 2

4. Le Aziende devono provvedere al versamento dell'importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento dei fondi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 20/1997.

5. Il recupero delle somme già anticipate per gli anni 2001 e 2002, come determinate ai sensi del comma 2, avviene in sede di liquidazione ed erogazione del contributo per ogni autobus nuovo, mediante commutazione della quota da recuperare in conto entrata sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

| <i>Unità di Gestione</i> | <i>% di corrispettivo regionale sul costo</i> |
|--------------------------|---|
| U.d.G. Goriziana | 77,14% |
| U.d.G. Pordenonese | 75,92% |
| U.d.G. Udinese | 70,59% |
| U.d.G. Triestina | 65,00% |

Allegato B)

| <i>Unità di Gestione</i> | <i>Recupero annuo in compensazione per ciascun autobus</i> |
|--------------------------|---|
| Goriziana | $185.924,48 \times 1 \times \frac{77,14\%}{15} = 9.561,50$ euro |
| Pordenonese | $185.924,48 \times 1 \times \frac{75,92\%}{15} = 9.410,30$ euro |
| Udinese | $185.924,48 \times 1 \times \frac{70,59\%}{15} = 8.749,60$ euro |
| Triestina | $185.924,48 \times 1 \times \frac{65,00\%}{15} = 8.056,70$ euro |